



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO**

VISTO l'art. 7, comma 3, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"*;

VISTI gli artt. 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 6, comma 17, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera "h", del D.lgs 29 giugno 2010; n. 128;

VISTO le ulteriori modifiche apportate al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 dall'art. 35, del D.L. 22 giugno 2012, come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377"* e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e che prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere, per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;



CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS è stata integrata dai rappresentanti delle Regioni Calabria e Puglia, nominati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Shell Italia E&P S.p.a., in data 15 novembre 2012, acquisita al protocollo DVA-2012-0028145 del 21 novembre 2012, e la documentazione successivamente pervenuta a perfezionamento dell'istanza, relativa all'effettuazione di un rilievo sismico 3D nel permesso di ricerca idrocarburi denominato "d 74 F.R.-SH" ubicato nel Golfo di Taranto;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta il 20 novembre 2012, integrato da un secondo avviso pubblicato in data 6 dicembre 2012, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "La Gazzetta del Mezzogiorno" edizioni di "Taranto" e di "Lecce", "Il quotidiano della Basilicata" e "La Gazzetta del Sud";

VISTA la documentazione trasmessa dalla società con nota del 19 agosto 2013, acquisita al protocollo DVA-2013-0019352 del 21 agosto 2013, in merito a chiarimenti richiesti dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che le attività oggetto del presente procedimento non sono soggette ai divieti introdotti dall'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128, in quanto l'istanza di permesso di ricerca per detta area è stata presentata al Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 novembre 2009 e, ai sensi dall'art. 35 della Legge 7 agosto 2012, n.134, sono fatti salvi da detti divieti tutti i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128.

PRESO ATTO che:

- il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui all'allegato II, punto 7), del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- l'area di cui all'istanza del permesso di ricerca "d 74 F.R.-SH":
 - ha un'estensione di circa 617,8 km²;
 - è situata nel Golfo di Taranto, a circa 12 miglia marine da Capo Spulico, a nord, a circa 8 miglia marine da Trebisacce, vertice dell'area in direzione nord ovest, a circa 14 miglia marine da Punta Alice, a sud e che, comunque, l'area dista circa 6 miglia marine nel suo punto più prossimo alla costa;



- la profondità delle acque varia da un minimo di circa 150 metri fino a un massimo di circa 1100 metri;
- l'area del permesso di ricerca non ricade in nessuna area protetta;
- l'attività proposta su detta area:
 - consiste in un rilievo geofisico in 3D che mira a comprendere l'estensione e la natura delle strutture geologiche presenti nella zona del Golfo Ionico; attraverso il completamento della copertura geofisica già esistente mira a definire l'estensione del bacino sedimentario, l'ubicazione della "roccia madre" degli idrocarburi e l'estensione massima di migrazione degli stessi;
 - riguarda la realizzazione di un rilievo geofisico 3D mediante l'acquisizione totale di circa 620 km²;
 - ha carattere temporaneo, per la durata di 6 settimane, non prevede in alcuna realizzazione di opere permanenti sia a mare sia a terra e, terminata l'attività di indagine sismica, non verrà lasciato in loco nessun tipo di strumentazione e tutte le apparecchiature utilizzate saranno issate a bordo;

PRESO ATTO che fra i Siti di Importanza Comunitaria della Rete Natura 2000 presenti nell'area vasta e oggetto di studio, sono stati presi in considerazione per la valutazione d'incidenza quelli più vicini all'area del permesso di ricerca, ovvero:

- SIC IT 9310053 "*Secca di Amendolara*", a 1,16 miglia marine;
- SIC IT 9310048 "*Fondali Crosia-Pietrapaola-Cariati*", a 5,7 miglia marine;
- che, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, non emergono incidenze negative su detti Siti;
- che con parere n. 1671 del 5 dicembre 2014 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha imposto una fascia di rispetto di 12 miglia nautiche dal perimetro esterno di tutte le aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette nella quale non potranno essere effettuate le attività in progetto;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 1385 del 29 novembre 2013 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, costituito da 26 pagine che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 1513 del 6 giugno 2014 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, costituito da 8 pagine che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, inerente chiarimenti in ordine al parere precedentemente espresso n. 1385 che viene integralmente confermato;

ACQUISITO il parere negativo della Regione Basilicata, trasmesso con nota n. 0037027/75AB del 26 febbraio 2013, acquisita al protocollo DVA-2013-0005560 del 5 marzo 2013, espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 14 febbraio



2013, costituita da 18 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere negativo della Regione Puglia, trasmesso con nota AOO_089 n. 0003145 del 27 marzo 2013, acquisita al protocollo DVA-2013-0008030 del 4 aprile 2013, espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 359 del 7 marzo 2013, costituita da 11 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che le motivazioni di cui ai citati pareri negativi della Regione Basilicata e della Regione Puglia sono state esaminate e controdedotte nel citato parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 1385 del 29 novembre 2013;


ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con nota DG/PBAAC/S04/34.19.04/26511 del 27 ottobre 2014, acquisito al protocollo DVA-2014-0035053 del 28 ottobre 2014, costituito da 24 pagine che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

VISTA la nota DVA-2014-39122 del 26 novembre 2014 con la quale la Direzione per le Valutazioni Ambientali ha chiesto alla Commissione di valutare l'opportunità di riformulare il quadro prescrittivo del progetto per il permesso di ricerca "d 74 F.R.-SH" in coerenza con quanto indicato dall'Ufficio di Gabinetto in data 20 novembre 2014 per progetti della medesima tipologia;

ACQUISITO il parere n. 1671 del 5 dicembre 2014, costituito da 17 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con il quale, a seguito della citata richiesta, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha integralmente sostituito il quadro prescrittivo;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

- della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS:
 - n. 1385 del 29 novembre 2013;
 - n. 1513 del 6 giugno 2014;
 - n. 1671 del 5 dicembre 2014;
- del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:
 - DG/PBAAC/S04/34.19.04/26511 del 27 ottobre 2014;
- della Regione Basilicata:
 - Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 14 febbraio 2013;



- della Regione Puglia:
 - Delibera di Giunta Regionale n. 359 del 7 marzo 2013;

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., osservazioni da parte del pubblico e di Amministrazioni ed Enti pubblici locali che, riportate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 1385 del 29 novembre 2013, sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed al fine dell'emanazione del presente provvedimento;

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di istruttoria di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA medesimo;
- sulla base della suddetta ricognizione non risultano da acquisire autorizzazioni di natura ambientale; è fatta comunque salva l'acquisizione, in sede di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali, autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non individuate o la cui necessità di acquisizione dovesse subentrare nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;
- fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente atto, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e da parte della Regione.

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

la compatibilità ambientale relativamente al progetto di un rilievo sismico 3D nell'area del permesso di ricerca idrocarburi denominato "d 74 F.R.-SH" presentato dalla Società Shell Italia E&P S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza dell'Indipendenza 11/B, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni sotto riportate.



1.1 - QUADRO PRESCRITTIVO

Sez. A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS

Prima dell'avvio del Programma di Ricerca idrocarburi il proponente deve:

- A.1) Concordare con ISPRA un dettagliato "cronoprogramma di effettuazione delle prospezioni" che contenga, per l'intera area (unitaria nel caso di permessi di ricerca o prospezione situati in specchi di mare adiacenti) le indicazioni:
- di tempi, mezzi impiegati, cartografia delle rotte giornaliere e dei transetti;
 - di tutte le aree interessate, anche oggetto di autorizzazione diversa dalla presente, che il Proponente intende esplorare con la stessa nave durante la stessa prospezione;
 - di periodi di fermo biologico della pesca marittima, così come stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per le zone di mare interessate dall'attività oggetto del presente decreto;
 - sul periodo di svolgimento dell'indagine sismica da effettuarsi al di fuori dei periodi di deposizione delle uova, di riproduzione e di reclutamento delle principali specie ittiche di interesse commerciale - di massima nel periodo fine autunno/inverno.

Tale cronoprogramma sarà articolato in modo da garantire che non vi sia la contemporanea esecuzione di indagini sismiche in ambiti geografici dove la distanza tra le navi trainanti, nel punto più vicino atteso, sia inferiore a 55 miglia nautiche (circa 100 km), nonché da garantire il divieto di contemporanea esecuzione di indagini sismiche 2D e 3D se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla prima campagna.

Tale cronoprogramma, così come concordato con ISPRA, sarà trasmesso per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alle Capitanerie di Porto interessate.

- A.2) Dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e attuato il progetto di monitoraggio acustico da sviluppare in riferimento al seguente protocollo procedurale:
- in tutte le fasi di monitoraggio *ante-operam*, in corso d'opera e *post-operam* ci si dovrà avvalere di personale tecnico altamente specializzato, per ricoprire il ruolo di osservatore (*Marine Mammal Observer - MMO*) e di tecnico per il monitoraggio acustico passivo (*Passive Acoustic Monitoring - PAM*), in



A

particolare per i relativi *team leader*, per i quali si richiede un'esperienza pluriennale nel campo e per i quali dovrà essere trasmesso il curriculum e la documentazione attestante le competenze nonché una spiccata familiarità con le specie di cetacei presenti nell'area di indagine. Per quanto concerne il PAM, il Proponente dovrà fornire al Ministero vigilante e a ISPRA una descrizione dettagliata del sistema e del suo funzionamento che consenta al tecnico di distinguere vocalizzazioni vicine da quelle provenienti da una zona sicuramente esterna all'area di sicurezza;

- b) tenuto conto che il monitoraggio *ante-operam* dovrà essere eseguito per un periodo di almeno 60 giorni prima dell'inizio della crociera sismica, il progetto di monitoraggio *ante-operam* dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'ottemperanza almeno 120 giorni prima dell'inizio del *Survey* e dovrà essere finalizzato a:
- modellare il segnale acustico in relazione alle batimetrie da indagare secondo la configurazione di *array* "meno impattante" (utilizzare la minima potenza necessaria);
 - definire un'area di sicurezza (zona di esclusione, EZ) di estensione variabile in funzione della batimetria e delle specie previste nell'area della crociera sismica mediante l'individuazione del valore soglia del rumore oltre il quale possono verificarsi disturbi comportamentali, ancor prima di danni fisiologici, ai mammiferi marini; tale zona dovrà essere definita grazie ai dati raccolti con l'utilizzo di sono-boe e con l'esecuzione di *survey* visivi e acustici precedenti (con idrofoni omnidirezionali o *array*) mirati sia alla caratterizzazione del clima acustico (rumore ambiente), sia al riconoscimento delle presenze e vocalizzazioni attese nell'habitat specifico dell'areale di crociera proposto;
 - determinare distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini;
- c) il progetto di monitoraggio *ante-operam* dovrà essere effettuato su tutto l'areale di crociera sismica proposto utilizzando strumenti fissi di rilevamento acustico (sonoboe di superficie o di fondo) spaziate massimo 20 miglia nautiche e conducendo *survey* visivi e acustici con transetti con spaziatura non superiore a 10 miglia nautiche;
- d) le sono-boe dovranno garantire la copertura delle frequenze utili al controllo delle specie protette (500 Hz-40kHz per gli odontoceti, 10 Hz-1kHz per i mysticeti) ed essere calibrate al fine di ottenere misure assolute dei livelli di rumore ambientale. Le unità autonome di registrazione acustica potranno essere collocate sul fondale o su boe di superficie, o boe di superficie con trasmissione a terra via radio per il controllo in tempo reale ed essere scelte in funzione delle caratteristiche dell'area e del fondale. La registrazione degli eventi acustici dovrà coprire le 24 h con un campionamento di almeno 6 h equamente distribuite nelle 24 h (ad



esempio con 5 min. di registrazione ogni 15 min.). Per le specie "deep divers" come lo zifido e il capodoglio, in aree pelagiche dovranno essere previsti sensori sotto il termoclino;

- e) al termine delle attività di monitoraggio *ante-operam* dovrà essere prodotto un report che sintetizzi le informazioni ottenute dalla ricerca bibliografica, dalla modellizzazione acustica, dalla definizione della zona di esclusione e dai dati sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini nell'areale di crociera sismica;
 - f) il progetto di monitoraggio e mitigazione in corso d'opera dovrà essere eseguito per l'intero periodo della durata della crociera sismica e dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'ottemperanza almeno 120 giorni prima dell'inizio del *survey* sismico;
 - g) le operazioni di monitoraggio sull'area con postazioni fisse dovranno essere mantenute durante il periodo del *survey*;
 - h) durante le attività di monitoraggio in corso d'opera dovrà essere prodotta una reportistica con cadenza settimanale che riporti le informazioni sui rilevamenti acustici e visivi dei mammiferi marini nell'areale di crociera sismica e le eventuali misure di mitigazione adottate;
 - i) il progetto di monitoraggio *post-operam* dovrà essere eseguito per un periodo di almeno 60 giorni dopo il termine della crociera sismica e dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'ottemperanza al termine del *survey* sismico e dovrà essere finalizzato alla valutazione dell'impatto delle operazioni di *air-gun* sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini;
 - j) il progetto di monitoraggio *post-operam* dovrà essere effettuato su tutto l'areale di crociera sismica proposto utilizzando strumenti fissi di rilevamento acustico (sonoboe di superficie o di fondo) spazati massimo 20 miglia nautiche e conducendo *survey* visivi e acustici con transetti con spaziatura non superiore a 10 miglia nautiche;
 - k) al termine delle attività di monitoraggio *post-operam* dovrà essere prodotto un report che sintetizzi le informazioni sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini nell'areale di crociera sismica come rilevati prima, durante e successivamente alla stessa;
 - l) i dati risultanti dalle operazioni di monitoraggio e delle operazioni di mitigazione dovranno essere resi pubblici e depositati in una idonea banca dati gestita da ISPRA.
- A.3) Successivamente alla positiva ottemperanza delle precedenti prescrizioni, dovrà essere presentato in ottemperanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la sua approvazione, il nuovo tracciato delle linee sismiche che:



- a) tenga conto dei risultati del monitoraggio *ante-operam* di cui alla precedente prescrizione;
- b) descriva la tempistica per il loro svolgimento;
- c) escluda operazioni di ricerca esterne all'area del permesso di ricerca di cui trattasi;
- d) preveda una fascia di rispetto di 12 miglia nautiche dal perimetro esterno di tutte le Aree Marine e Costiere a qualsiasi titolo protette nonché, in relazione alla data di rilascio del titolo abilitativo, ai sensi del vigente art. 6, comma 17, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- e) preveda che il margine delle linee sismiche non sia sviluppato oltre il limite delle cinque miglia nautiche dalla costa (limitatamente alla baia storica del Golfo di Taranto);
- f) escluda attività di prospezione laddove i fondali abbiano una profondità inferiore ai 50 metri;
- g) escluda attività di ricerca o prospezione all'interno delle Zone di Tutela Biologica e "aree nursery", laddove istituite e perimetrare, ed entro le 12 miglia dal loro confine;
- h) in relazione alle modalità operative di progettazione della campagna di acquisizione geofisica il Proponente deve suddividere l'area d'indagine secondo una griglia composta da maglie anche al fine di informare le diverse unità gestionali locali sulle aree che si renderanno via via disponibili per le attività di pesca e fornire alle Capitanerie di Porto, aventi competenza sulla zona oggetto di indagine, un calendario settimanale delle operazioni che verranno svolte e delle zone che saranno interessate dall'attività di indagine.

Tutte le successive prescrizioni si riferiscono al nuovo tracciato delle linee sismiche.

- A.4) Prima dell'avvio del Programma di ricerca il Proponente deve comunicare preventivamente a province e comuni le date di inizio e la durata delle indagini nel tratto di mare prospiciente i rispettivi territori.
- A.5) Si dovrà concordare con ISPRA una dettagliata relazione sulle misure di mitigazione previste, anche alla luce dei risultati del biomonitoraggio *ante-operam* e delle precedenti prescrizioni, con specifico riferimento:
 - a) alle "Linee guida per la minimizzazione del rischio di danno e di disturbo ai mammiferi marini dalle indagini sismiche", sviluppate dal Joint Nature Conservation Committee (JNCC *Guidelines for minimising the risk of injury and disturbance to marine mammals from seismic surveys*, agosto 2010), e alle "Linee guida per la riduzione degli impatti del rumore antropogenico sui cetacei" (linee guida generali e linee guida per le ricerche sismiche e l'uso dell'*air-gun*) sviluppate da ACCOBAMS (ultima risoluzione vigente), optando sempre per l'approccio più cautelativo;
 - b) alle modalità operative da attuare per il continuo monitoraggio visivo



- avvalendosi di osservatori qualificati (*Marine Mammal Observers – MMO*) e monitoraggio acustico passivo con strumenti e personale altamente specializzato (*Passive Acoustic Monitoring - PAM*);
- c) allo svolgimento del biomonitoraggio in corso d'opera di cui alla precedente prescrizione;
 - d) alla pianificazione con ISPRA di almeno una visita ispettiva a bordo della nave sismica (il numero e la durata dei controlli, a discrezione di ISPRA, può variare in base alla durata dell'attività di prospezione) al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività, la messa in atto di tutte le misure di mitigazione secondo le procedure raccomandate e la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni del presente decreto;
 - e) alle precauzioni, misure e procedure di gestione delle attività che permettano di minimizzare il rischio di versamenti accidentali di oli, carburanti, sostanze tossiche ed inquinanti liquidi in generale, e al contempo all'adozione di tutte le procedure necessarie a far fronte ad eventuali incidenti, in conformità con le indicazioni fornite dalle Capitanerie di Porto;
 - f) alla produzione di rifiuti ed al loro smaltimento e conferimento con specifico riferimento alla normativa nazionale vigente ed alla normativa internazionale IMO- MARPOL.

L'effettiva adozione delle misure di cui alla presente prescrizione durante la fase di esecuzione delle attività di prospezione, dovrà essere accuratamente descritta in un rapporto controfirmato dagli esperti di cui alla medesima prescrizione (MMO, PAM e ISPRA) e costituirà parte integrante del rapporto di cui alla successiva prescrizione.

Durante la fase di esecuzione delle attività di ricerca di idrocarburi:

- A.6) Fatte salve tutte le misure di mitigazione di cui alle precedenti prescrizioni, adottare comunque le seguenti procedure:
- a) l'indagine dovrà essere svolta in base ai risultati della modellazione del segnale acustico (in relazione alle batimetrie da indagare) secondo la configurazione di *array* "meno impattante" ottimizzando l'intensità della sorgente in base alla profondità dell'area da indagare, utilizzando sempre la minima potenza della sorgente;
 - b) durante le fasi di attraversamento di aree sensibili quali le ZTB, si dovranno sempre mantenere tutte le attrezzature disattivate;
 - c) conseguire gradualmente, ogni qual volta verrà accesa la sorgente di suono, il raggiungimento della intensità e frequenza operativa degli *air-gun (soft start)*;
 - d) sospendere immediatamente o non avviare le sorgenti di suono qualora venga segnalata (mediante osservazione visiva e/o monitoraggio acustico) la presenza di mammiferi nella zona di esclusione/zona di sicurezza;




- e) utilizzare la minor potenza acustica necessaria, in considerazione dei fondali da indagare;
- f) configurare gli *array* in modo tale da ridurre al minimo la propagazione orizzontale delle onde;
- g) interrompere gli spari ad ogni fine linea, fatte salve eventuali esigenze di "full fold", ai fini della piena copertura dei dati sismici ai bordi dell'area in esame;
- h) utilizzare, in aree di transito di specie da salvaguardare e qualora ne sia accertata la presenza, ed in particolare per il caso della *Caretta caretta*, i dispositivi "Turtle guards" da applicare alla struttura della boa di coda della nave sismica, al fine di evitare l'intrappolamento accidentale di tartarughe marine nelle apparecchiature di rilievo sismico.

Al termine del programma di ricerca idrocarburi:

- A.7) Compilare un rapporto (in lingua italiana), controfirmato dagli osservatori specializzati di cui alle precedenti prescrizioni, nel quale:
- a) dovranno essere riportati la data e la localizzazione precisa dell'indagine effettuata (ivi compresi i percorsi seguiti dalla nave), la tipologia e le specifiche degli *air-gun*, il numero e il tipo di imbarcazioni impegnate, la registrazione di tutte le occorrenze di utilizzo dell'*air-gun*, incluse la diminuzione dell'intensità (*power-down*), l'avvio graduale (*soft-start*) e la cessazione (*shut-down*) della sorgente acustica;
 - b) relativamente alle osservazioni dei mammiferi e chelonidi avvenute prima e durante la prospezione, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, l'ora, le condizioni meteo climatiche e le considerazioni degli osservatori a bordo (MMO);
 - c) dovranno essere accuratamente descritte le eventuali informazioni relative a presenza e attraversamento (o assenza) di aree sensibili quali le ZTB e le relative modalità di spegnimento di attrezzature di sparo;
 - d) dovranno essere accuratamente descritte le informazioni necessarie a consentire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di verificare l'effettiva adozione delle misure descritte nelle prescrizioni.

Il suddetto rapporto dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'ISPRA entro 30 giorni dal termine delle attività; il formato dei dati dovrà essere sia cartaceo che elettronico, quest'ultimo compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.



Sez. B) Prescrizione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

- B.1 Qualsiasi ulteriore attività, compresa l'eventuale ipotesi di escavazione del pozzo di prova, da definirsi in tutti i particolari compreso la sua ubicazione, dovrà essere oggetto di nuovo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, tenendo conto di quanto prescritto dalle Soprintendenze per i Beni Archeologici nei pareri riportati nel parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con riguardo a dette fasi;
- B.2 Qualora nel corso delle attività di prospezione geofisica si registrino in corso d'opera, dalle strumentazioni di bordo, anomalie sospette che evidenziano sui fondali la presenza di tracce che possano ricondurre all'eventuale interferenza con reperti e/o contesti sommersi di possibile rilievo archeologico, la Società proponente, dovrà darne tempestiva notizia alle competenti Soprintendenze per i Beni Archeologici, al fine di definire le eventuali ulteriori indagini di approfondimento e/o interventi di accertamento tecnico sulla natura ed estensione del contesto o dei contesti archeologici individuati, cui potrà seguire l'eventuale recupero dei resti da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore.

1.2 – MODALITA' PER LE VERIFICHE DI OTTEMPERANZA

Alla verifica di ottemperanza delle sopra elencate prescrizioni si provvederà, con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come di seguito indicato.

Sez. A) Verifica di ottemperanza prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS

Prescrizioni: A.1), A.5):

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: prima dell'avvio delle attività;

Ente Vigilante: ISPRA;

Informare dell'esito dell'ottemperanza il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Enti coinvolti: Capitanerie di Porto interessate;

Prescrizioni: A.2), A.3):

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: prima dell'avvio delle attività;

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;



Enti coinvolti: ISPRA, Capitanerie di Porto interessate;

Prescrizione: A.4):

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: prima dell'avvio delle attività;

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Enti coinvolti: Province e Comuni territorialmente interessati;

Prescrizione: A.6):

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: in fase di esecuzione delle attività;

Ente Vigilante: ISPRA;

Informare dell'esito dell'ottemperanza il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Prescrizione: A.7):

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: al termine del programma di ricerca;

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Enti coinvolti: ISPRA.

Sez. B) Verifica di ottemperanza prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Prescrizioni previste al paragrafo B):

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: come riportato nelle singole prescrizioni;

Ente Vigilante: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Shell Italia E&P S.p.A, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, all'ISPRA, alle Regioni Calabria, Basilicata e Puglia, alle Province di Crotone, Cosenza, Matera, Taranto e Lecce, ai Comuni di Cirò Marina (KR), Cirò (KR), Crucoli (KR), Terravecchia (CS), Cariati (CS), Scala Coeli (CS), Mandatoriccio (CS), Pietrapaola (CS), Caloveto (CS), Calopezzati (CS), Crosia (CS), Cropalati (CS), Paludi (CS), Rossano (CS), Corigliano Calabro (CS), Cassano all'Ionio (CS), Francavilla Marittima (CS), Cerchiara di Calabria (CS), Viallapiana (CS), Trebisacce (CS), Plataci (CS), Albidona (CS), Amendolara (CS), Castroregio (CS), Roseto Capo Spulico (CS), Montegiordano (CS), Rocca Imperiale (CS), Nova Siri (MT), Rotondella (MT), Policoro (MT), Scanzano Jonico (MT), Pisticci (MT), Beralda (MT), Ginosa (TA), Castellaneta (TA), Palagianò (TA), Massafra (TA), Taranto (TA), Leporano (TA), Pulsano (TA), Lizzano (TA),



Torricella (TA), Maruggio (TA), Manduria (TA), Porto Cesareo (LE), Nardò (LE), Galatone (LE), Sannicola (LE), Gallipoli (LE), Taviano (LE), Racale (LE), Alliste (LE), Ugento (LE), Salve (LE), Morciano di Leuca (LE), Patù (LE) e Castrignano del Capo (LE), al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura delle Regioni Puglia, Basilicata e Calabria comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati. Sarà cura del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto comunicare il presente decreto alle Capitanerie di Porto eventualmente interessate.


Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Basilicata e della Regione Puglia sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Società Shell Italia E&P S.p.A, provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per le Valutazioni Ambientali e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e trasmetterà ai medesimi copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.


Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento in Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO



A